

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti dei trasferimenti e per le entrate da servizi delle deliberazioni di aumenti per servizi.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Le entrate da trasferimento sono in linea con quanto previsto e realizzato nei bilanci passati. Chiaramente l'ente si basa prevalentemente su trasferimenti da altri enti che sono stimate sulla base del trend storico. Mentre per le entrate da gestione dei servizi le entrate si basano su previsioni trascorse e sugli importi tariffari che il consiglio delibera. Per le entrate da trasferimenti si basano sui documenti di programmazione approvati, il piano triennale delle oo.pp e su progettazione di lavori e/o opere deliberate in attesa di finanziamento. L'obiettivo del titolo II delle uscite e di realizzare gli investimenti correlati a trasferimenti di capitali. Occorre precisare che i lavori realizzati prevalentemente non movimentano il nostro patrimonio in quanto sono trasferimenti dimisorse da trasferimenti di capitali. Al momento i progetti che realizzeranno investimenti di beni si prevede di finanziarli con l'alienazione di beni. A seguito del rendiconto ci potranno essere risorse da destinare ad investimenti e quindi ad un incremento dell'attivo. Non si prevede il ricorso al debito.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

1

Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Ulteriori osservazioni :L'Unione è un Ente locale che si base le cui entrate sono basate principalmente da trasferimenti , nel Titolo III sono previste le entrate da servizi , principalmente : le entrate da gestione del patrimonio regionale delegato, da erogazione di acqua uso irriguo, dai servizi sociali ... le cui tariffe sono stabilite dalla giunta ed approvate in consiglio.

Il bilancio è strutturato sulla base dei servizi gestiti nella parte spesa e delle corrispondenti entrate a copertura ,. trasferimenti e entrate patrimoniali,La particolare situazione di emergenza sicuramente ha conseguenze sul bilancio che ad ora non possiamo materialmente quantificare ma che saranno oggetto di una quantificazione economico-finanziaria in sede di variazione allo stesso da effettuare nel momento in cui la situazione generale sarà più chiara e vedrà il coinvolgimento degli Enti che finanziano il nostro bilancio nonché dei soggetti esterni che gestiscono per nostro conto i servizi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

La Legge di bilancio 2020 ha

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	90% ³	90% ⁴	100%
	Non sperimentatori							
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

➤ alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

➤ agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

³ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

⁴ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ⁵	FCDE	Motivazione
3.01.02.01.999	Proventi acqua uso irriguo	SI	
3.01.02.01.999	Proventi servizi sociali	SI	

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato scelto il:

Metodo A: media semplice;

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo. Si specifica che i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo forestali non sono oggetto di calcolo in quanto di importo irrilevante al fine dell'accantonamento così come i proventi relativi alla gestione della RSA di Anghiari. A questo proposito si rende noto che per i proventi relativi al servizio sociale relativi alle quote sanitarie provenienti dalla Azienda sanitaria locale sono soggette a protocolli di intesa ed esclusi dal calcolo. Per quanto riguarda i capitoli interessati al Fondo crediti si riferiscono esclusivamente a capitoli dei servizi relativi ai servizi di : Gestione Centro diurno Don Terzilio di Caprese Mich.lo e Centro di socializzazione per disabili Casa Di Rosa di Sansepolcro: Si rende noto che si attende l'esito del giudizio intentato contro di noi presso il Tribunale di Arezzo da parte dei tutori di alcuni utenti del servizio di Casa di rosa : Le somme sono iscritte in bilancio. Per l'acqua uso irriguo malgrado ripetuti solleciti e con alcuni debitori accordi di riapiano delle somme a volte non rispettati rimangono da riscuotere importi considerevoli al momento si sta predisponendo gli atti per un incarico legale dopom che l'Agenzia della riscossione alla quale avevamo dato incarico ci ha comunicato che non può agire nei confronti di chi ha debiti per acqua sia per uso umano che per uso agricolo come nel nostro caso. Si allega prospetto di calcolo del FCSE per il triennio 2020-2022.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

⁵ L'elencazione è puramente indicativa.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,56.% per il 2020,0,85.% per il 2021 e 0,91.% per il 2022.

Facendo/Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, è/*non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 2.500.000,00 in linea con le previsioni di spesa secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "*Fondo di garanzia debiti commerciali*", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Sulla base dei dati a nostra disposizione l'importo dei debiti commerciali da pagare al 31 dicembre 2019 è notevolmente ridotto rispetto al 2018 ma non possediamo gli strumenti informatici per poter conteggiare correttamente i dati e fornire altrettanto correttamente i dati dei tempi di pagamento e di ritardo. Occorre comunque sottolineare che gli Enti finanziatori non rispettano nei confronti

dell'unione i tempi di pagamento dei loro contributi con i quali questo ente provvede a pagare i fornitori dei servizi.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

.....Nel bilancio non si prevedono accantonamenti se non una parte per per rinnovi contrattuali.L'ente accantona le somme a Fondo rischi , indennizzi ed altre passività- in sede di approvazione del rendiconto :

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo: Sono previste entrate non ricorrenti e parimenti spese non ricorrenti relative all'emergenza sanitaria Covid-19 in particolare la somma di €25.941,81 al cap.2330/1 dalla ASL destinata alla consegna a domicilio dei pasti, in uscita lo stesso importo viene impegnato nei confronti della cooperativa che gestisce il servizio .

Altre entrate sono previste relativamente al proseguimento anche per il 2020 dei Fondi Pon , Fondi povertà e Reddito di cittadinanza .Si sottolinea che nel 2020 è previsto l'importo straordinario di € 372.000,00 a chiusura dei rapporti economico-finanziari con Il consorzio di Bonifica Alto Valdarno .

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Attualmente non è stato approvato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 .Si allega il prospetto del risultato di amministrazione presunto

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;

- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Nel caso il bilancio di previsione non preveda l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate o destinate del risultato di amministrazione e quindi non sono compilate le sche previste

il principio contabile 4/1 allegato al Dlgs 118/2011 al § 9.11.71 dispone: L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'ente non ha il disavanzo né per la parte relativa al riaccertamento straordinario né per quello ordinario

3. Inel bilancio non si prevedono spese per investimenti finanziate con il ricorso al debito.

Nel triennio 2020-2022 sono previste spese relative al titolo II° che solo in modesta parte interessano il patrimonio dell'Ente.

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	0,00
Programma triennale OO.PP	4730570,00	1.090.000,00	290.000,00
Altre spese in conto capitale	50000,00	1,090.000,00	290.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	4780570,00		
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.	761146,09		
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	5541716,09		
di cui			
Tit. 2.04.	5061600,43 =====	1,090,000,00	290.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni	50000,00	0,00	290000,00
Contributi da altre A.P.	4730570,00	1,090.00,00	290000,00

Proventi permessi di costruire e assimilati			
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate a investimenti			
FPV di entrata parte capitale	761146,09		
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	5541716,09	1,090,000,00	290000,00
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5541716,09	1,090,000,00	290000,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di:

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Tra le cause che possono annoverarsi l'incertezza dei trasferimenti con i quali si finanziano le opere. La carenza di personale accompagnata ai finanziamenti degli interventi derivanti da trasferimenti è causa di difficoltà di rispetto e individuazione di cronoprogrammi.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31/12/2019 l'Unione possiede le seguenti partecipazioni dirette:

CENTRO SPORTIVO SRL	2,35%
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA	19,00%
CONSORZIO APPENNINO ARETINO	8,81%
NUOVE ACQUE SPA	2,745

Il bilancio 2020-2022 come sopra affermato è stato costruito seguendo le indicazioni fornite dal trend storico delle entrate e sulla base delle stesse tenuto conto degli appalti in essere anche gli stanziamenti delle uscite. Ad oggi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19 sicuramente gli stanziamenti subiranno delle ripercussioni soprattutto per un ente locale di finanza derivata da trasferimenti come questa Unione. L'emergenza si ripercuoterà sui conti degli enti che saranno chiamati a fronteggiare una riduzione delle entrate a fronte di una dinamica della spesa difficilmente prevedibile. L'incertezza sui tempi di uscita dall'emergenza rende difficilmente ed estremamente complesse le valutazioni delle poste di bilancio. Pertanto in questo contesto i responsabili del servizio finanziario sono e lo saranno in un prossimo futuro chiamati ad adottare le misure di salvaguardia dei bilanci che si renderanno più opportune. A questo scopo non è un caso se l'art 109 del Decreto n.18 "Decreto cura Italia" nell'autorizzare l'utilizzo eventuale della quota libera di avanzo di amministrazione per le spese collegate all'emergenza, tiene ferma l'esigenza di garantire la copertura dei debiti fuori bilancio e la tenuta complessiva dei conti. In questo bilancio non si fa luogo all'applicazione dell'avanzo in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio organo competente del rendiconto 2019

.....
.....
.....
.....
.....

10. Allegati

...Si allegao:
Prospetti relativi al calcolo del FCDE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....